

Regolamento di funzionamento del Distretto Biologico del Territorio Fiorentino

Sommario

Funzioni e insediamento dell'Assemblea del Distretto Biologico del Territorio Fiorentino	3
Composizione dell'Assemblea del Distretto Biologico del Territorio Fiorentino	4
Organizzazione dell'Assemblea del Distretto Biologico del Territorio Fiorentino	4
Funzionamento dell'Assemblea del Distretto Biologico del Territorio Fiorentino	6
Disposizioni finali	8

Funzioni e insediamento dell'Assemblea del Distretto Biologico del Territorio Fiorentino

Art. 1 - Funzioni

L'Assemblea di distretto di cui all'art. 5 della L.R. 51/2019 corrisponde al "consiglio direttivo" di cui all'art. 2 comma "j" del DM 663273/2022. L'Assemblea è costituita dai sottoscrittori dell'Accordo, i quali partecipano direttamente o per il tramite di propri rappresentanti delegati nei casi previsti.

L'Assemblea di distretto:

- A. verifica, approva, aggiorna e garantisce la corretta ed efficace attuazione del Progetto economico territoriale integrato;
- B. approva la relazione annuale redatta dal soggetto referente prima della sua trasmissione alla competente struttura della Giunta regionale;
- C. propone alla competente struttura della Giunta regionale le modifiche all'Accordo;
- D. delibera l'eventuale sostituzione del soggetto referente;
- E. propone la revoca del riconoscimento del distretto;
- F. propone l'approvazione di un regolamento interno, se necessario;
- G. elegge il/la presidente dell'Assemblea di Distretto;
- H. elegge il comitato d'indirizzo e ne definisce il numero dei componenti;
- I. definisce entità e modalità di pagamento della quota di adesione.

Con il suo operato deve concorrere allo scopo di favorire i processi di partecipazione e concertazione all'interno del Distretto e garantire:

- l'effettiva possibilità di adesione al Distretto Biologico del Territorio Fiorentino per tutti i soggetti che operano nell'ambito distrettuale e di cui all'Art. 3.1 dell'Accordo di Distretto;
- l'effettiva partecipazione alle decisioni di tutti i soggetti aderenti e la condivisione delle informazioni;
- la gestione efficace delle attività di concertazione all'interno del Distretto e l'interazione con i soggetti esterni.

Art. 2 - Insediamento

1. A seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Distretto e della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 7.2 e il riconoscimento da parte della Regione Toscana, il Soggetto Referente convoca tempestivamente la prima seduta dell'Assemblea del Distretto Biologico del Territorio Fiorentino.
2. Nella seduta di insediamento l'assemblea deve:
 - a. Eleggere il/la presidente dell'Assemblea del Distretto Biologico del Territorio Fiorentino;
 - b. Nominare il Comitato d'Indirizzo (ai sensi dell'art. 4.4 dell'Accordo) e il numero di persone che lo compongono;
 - c. Approvare il Regolamento di Funzionamento dell'Assemblea del Distretto Biologico del Territorio Fiorentino;
 - d. Deliberare sulle richieste di entrare a far parte del Distretto da parte di nuovi Comuni limitrofi al territorio.

Composizione dell'Assemblea del Distretto Biologico del Territorio Fiorentino

Art. 3 - Delegati

1. Ciascun membro avente diritto di voto può delegare un altro membro dell'Assemblea a rappresentarlo.
2. La delega deve essere conferita per iscritto, è specifica per la singola seduta e deve essere consegnata prima dell'inizio dell'Assemblea o via mail all'indirizzo del Soggetto Referente.

Art. 4 - Successive adesioni

1. I soggetti tra quelli indicati all'Art. 3.1 dell'Accordo di Distretto e all'Art. 4 comma 5 della L.R. Toscana 51/2019 che intendano aderire al Distretto Biologico del Territorio Fiorentino dopo la sua costituzione dovranno inviare una comunicazione PEC o via mail al Soggetto Referente e al/alla Presidente dell'Assemblea.
2. Il/la Presidente dell'Assemblea assieme al Soggetto Referente provvederà ad inserire l'autorizzazione all'adesione nell'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea.

Organizzazione dell'Assemblea del Distretto Biologico del Territorio Fiorentino

Art. 5 - Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente dell'Assemblea di Distretto, eletto/a dall'Assemblea con voto a maggioranza semplice tra i propri membri aventi diritto di voto.
2. Per prassi consolidata, la Presidenza è ricoperta da un/una rappresentante dei Comuni aderenti al Distretto.
3. Al fine di garantire l'imparzialità della carica, una volta eletto/a, il/la Presidente decade dalla funzione di rappresentante del proprio Comune in seno all'Assemblea, mantenendo esclusivamente le funzioni di guida e garanzia dell'organo. La rappresentanza dell'Ente di appartenenza e il relativo diritto di voto vengono contestualmente trasferiti a un altro rappresentante designato dal Comune medesimo. Il/la Presidente, pertanto, non partecipa alle votazioni dell'Assemblea.
4. Il/la Presidente presiede le sedute e ne dirige i lavori garantendo il rispetto del presente Regolamento; apre e chiude le sedute, dichiara la validità del quorum e annuncia i risultati delle votazioni; concede la parola ai presenti nell'ordine delle richieste, nel rispetto dei tempi di intervento; può sospendere temporaneamente la seduta in caso di necessità; firma i verbali delle sedute unitamente al/alla Segretario/a.
3. L'assemblea può nominare un/una Vicepresidente che sostituisca il/la Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.
4. Il mandato del/della Presidente ha durata di tre (3) anni, rinnovabile una sola volta. In caso di decadenza o dimissioni anticipate, l'Assemblea procede all'elezione del sostituto nella prima seduta utile, per la sola durata residua del mandato.

Art. 6 - Comitato d'Indirizzo

1. L'elezione del Comitato d'Indirizzo avviene in seduta dedicata o come punto dell'ordine del giorno della prima Assemblea.
2. Possono essere candidati al Comitato d'Indirizzo tutti i membri aventi diritto di voto. Il Comitato d'Indirizzo è composto da sette (7) membri, in corrispondenza dei Comuni aderenti al Distretto, al fine di garantire un'adequata rappresentanza territoriale con almeno un rappresentante per ciascun territorio.

3. Le candidature sono depositate per iscritto presso il Soggetto Referente almeno sette (7) giorni prima della seduta di elezione, o durante la seduta stessa.
4. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità si procede a ballottaggio.
5. Il mandato dei componenti del Comitato d'Indirizzo ha durata di tre (3) anni, rinnovabile una sola volta. In caso di decadenza o dimissioni anticipate, l'Assemblea procede all'elezione del sostituto nella prima seduta utile, per la sola durata residua del mandato.
6. Il Comitato d'Indirizzo presenta all'Assemblea, almeno una volta l'anno, una relazione sul monitoraggio delle attività e sulle proprie proposte strategiche.

Art. 7 - Relazioni con il Soggetto Referente, il Comitato d'Indirizzo e l'Assemblea

1. Il Soggetto Referente informa semestralmente l'Assemblea circa l'avanzamento dell'attuazione del Progetto Economico Territoriale Integrato, evidenziando successi e difficoltà e proponendo eventuali aggiornamenti.
2. Le funzioni di Segretario/a dell'Assemblea sono svolte dal Soggetto Referente.
3. L'Assemblea approva, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione annuale del Soggetto Referente prima della sua trasmissione alla competente struttura della Giunta Regionale Toscana.

Art. 8 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno dal Soggetto Referente, entro il 31 marzo, per l'approvazione della relazione annuale sulle attività.
2. L'Assemblea straordinaria è convocata:
 - a) su iniziativa del Soggetto Referente, ogni volta che lo ritenga necessario;
 - b) su richiesta scritta di almeno un quinto (1/5) dei membri aventi diritto di voto;
 - c) su richiesta del Comitato d'Indirizzo;
 - d) su richiesta motivata di almeno un Comune aderente.
3. In caso di richiesta da parte dei membri, il Soggetto Referente convoca l'Assemblea entro quindici (15) giorni dalla ricezione della richiesta, fissando la data della seduta non oltre trenta (30) giorni dalla medesima.
4. La convocazione è inviata via PEC o e-mail a tutti i membri aventi diritto di voto almeno quindici (15) giorni prima della data fissata, e pubblicata sui siti istituzionali dei Comuni aderenti e sul sito del Soggetto Referente.
5. La convocazione deve contenere: la data, l'ora e il luogo della seduta (o le modalità di partecipazione da remoto), l'ordine del giorno con l'indicazione dei punti da trattare, la documentazione rilevante disponibile, le modalità di esercizio del diritto di voto, inclusa l'eventuale delega.
6. Nei casi di urgenza motivata, i termini di preavviso di cui al comma 4 possono essere ridotti a cinque (5) giorni. L'urgenza è ratificata dall'Assemblea all'inizio della seduta.
7. Nei casi di impossibilità a presenziare l'Assemblea in presenza è possibile seguire la seduta tramite un collegamento da remoto previa richiesta motivata al Soggetto Referente.

Art. 9 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è predisposto dal Soggetto Referente in accordo con il/la Presidente dell'Assemblea e il Comitato d'Indirizzo.
2. Ogni membro avente diritto di voto può richiedere l'inserimento di punti all'ordine del giorno, inviando una motivata richiesta scritta al Soggetto Referente almeno dieci (10) giorni prima della data della seduta. Il Soggetto Referente accoglie la richiesta, salvo il diniego motivato comunicato entro cinque (5) giorni.
3. Punti aggiuntivi possono essere inseriti all'ordine del giorno a inizio seduta su proposta di qualsiasi membro, con approvazione a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto.
4. Non possono essere inserite d'urgenza deliberazioni su scioglimento del Distretto, sostituzione del Soggetto Referente o revoca del riconoscimento.

Art. 10 - Quorum costitutivo e validità delle sedute

1. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la maggioranza degli aventi diritto di voto, a condizione che siano presenti – in proprio o per delega – almeno il cinquantuno per cento (51%) degli imprenditori agricoli biologici aderenti al Distretto, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M. 663273/2022 e dell'art. 4.2 dell'Accordo di Distretto.
2. In caso di mancato raggiungimento del quorum alla prima convocazione, l'Assemblea è convocata in seconda seduta.
3. Il numero degli aventi diritto di voto presenti è verificato all'apertura della seduta dal/dalla Segretario/a mediante foglio presenze. La verifica del quorum è dichiarata dal/dalla Presidente.

Funzionamento dell'Assemblea del Distretto Biologico del Territorio Fiorentino

Art. 11 - Svolgimento della seduta

1. All'apertura di ogni seduta il/la Presidente assieme al Soggetto Referente verifica il quorum costitutivo, dichiara la seduta aperta o ne constata la mancanza del numero legale, e illustra brevemente l'ordine del giorno.
2. I lavori si svolgono nell'ordine stabilito dall'ordine del giorno, salvo delibera contraria dell'Assemblea. Ogni membro che intenda intervenire chiede la parola al/alla Presidente. Il tempo di intervento ordinario è di cinque (5) minuti; è possibile richiedere una replica di non più di due (2) minuti.
3. L'Assemblea è aperta alla partecipazione di tutti gli aderenti della Comunità Distrettuale, senza diritto di voto, che possono portare il loro contributo di conoscenza, di opinione o segnalare nuove istanze.
4. La seduta può svolgersi in modalità mista (presenza e remoto) o totalmente da remoto mediante piattaforme che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la segretezza del voto quando richiesta. Le modalità tecniche sono comunicate nella convocazione.

Art. 12 - Modalità di voto

1. Le decisioni dell'Assemblea sono adottate secondo il principio "una testa, un voto", indipendentemente dalla categoria di appartenenza, ai sensi dell'art. 4.2 dell'Accordo di Distretto.

2. Le deliberazioni ordinarie richiedono il voto favorevole della maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti aventi diritto.
3. Le deliberazioni che richiedono una maggioranza qualificata sono:
 - a) Scioglimento del Distretto: voto favorevole non inferiore ai tre quarti (3/4) degli aventi diritto (art. 8.1 Accordo di Distretto);
 - b) Modifica dell'Accordo di Distretto: voto favorevole non inferiore alla maggioranza assoluta (50%+1) degli aventi diritto (art. 8.2 Accordo);
 - c) Sostituzione del Soggetto Referente: voto favorevole non inferiore ai tre quarti (3/4) degli aventi diritto (art. 4.2 Accordo);
 - d) Revoca del riconoscimento del Distretto: voto favorevole non inferiore ai tre quarti (3/4) degli aventi diritto (art. 4.2 Accordo);
 - e) Modifica delle clausole fondamentali ex art. 8.5 Accordo: voto favorevole non inferiore ai tre quarti (3/4) degli aventi diritto.
4. Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano o per appello nominale. Su richiesta di almeno un quinto (1/5) dei presenti aventi diritto di voto si procede a scrutinio segreto.
5. Le astensioni non concorrono alla formazione della maggioranza ma sono registrate a verbale. In caso di parità la proposta si intende non approvata.

Art. 13 - Verbale delle sedute

1. Di ogni seduta è redatto il verbale dal Soggetto Referente. Il verbale contiene: data, ora e luogo della seduta, elenco dei partecipanti e delle deleghe, dichiarazione di validità del quorum, sintesi degli interventi, testo delle deliberazioni adottate, risultato delle votazioni con voti favorevoli, contrari e astenuti, eventuali dichiarazioni di voto.
2. Il verbale è messo a disposizione di tutti i membri entro trenta (30) giorni, tramite pubblicazione sul sito del Soggetto Referente o trasmissione via e-mail.
3. I membri possono presentare osservazioni scritte sul verbale entro quindici (15) giorni dalla ricezione. Le osservazioni sono discusse e votate nella seduta successiva come primo punto dell'ordine del giorno.
4. I verbali costituiscono atti ufficiali del Distretto e sono conservati presso la sede del Soggetto Referente. Chiunque ne abbia interesse può richiederne copia al Soggetto Referente.

Art. 14 - Trasparenza e comunicazione

1. Il Soggetto Referente assicura la massima trasparenza nelle attività del Distretto. A tal fine pubblica sul proprio sito web l'Accordo di Distretto, il presente Regolamento, i verbali delle sedute, le relazioni annuali, trasmette via e-mail/PEC a tutti i membri la documentazione rilevante, mantiene aggiornato l'elenco dei soggetti aderenti.
2. Le eventuali modalità di utilizzo del logo e della denominazione del Distretto sono disciplinate da apposito regolamento d'uso, approvato dall'Assemblea con voto a maggioranza semplice.

Art. 15 - Decadenza ed esclusione dei membri

1. Un membro dell'Assemblea decade quando perde i requisiti di adesione previsti dall'art. 3.1 dell'Accordo.

2. L'esclusione per gravi inadempienze o comportamenti incompatibili con i principi fondativi del Distretto è deliberata dall'Assemblea con voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti aventi diritto.
3. La decadenza è dichiarata dal Soggetto Referente previa comunicazione scritta all'interessato. Il membro può impugnare la dichiarazione davanti all'Assemblea, che si pronuncia nella prima seduta utile.

Art. 16 - Modifiche al regolamento

1. Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea con voto a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto.
2. Le proposte di modifica devono essere comunicate a tutti i membri almeno quindici (15) giorni prima della seduta in cui saranno discusse, con allegata la proposta di testo modificato. Le modifiche entrano in vigore dalla data di approvazione e sono immediatamente pubblicate.

Disposizioni finali

Art. 17 - Norme finali e rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio all'Accordo di Distretto, alla Legge Regionale Toscana n. 51/2019, al D.M. 663273/2022 e alle norme del Codice Civile.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea del Distretto Biologico del Territorio Fiorentino. Una copia è conservata presso la sede del Soggetto Referente ed è disponibile a chiunque ne faccia richiesta.